

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER
L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CASSAZIONISTA
(Art. 3, lett. b2 del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)**

N. 11/2025

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 3 lett. b2) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione, e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 aprile 2025, indice per l'anno 2025 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento di € 400.000,00, per l'acquisizione del titolo di cassazionista.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando coloro che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti alla Cassa o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, i destinatari non possono beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogata tramite bandi.

Art.3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di € 1.500,00 lordi e verrà riconosciuta in favore di coloro che risulteranno aver superato la verifica finale di idoneità in base ai risultati che verranno comunicati dal C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense).

Art.4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) aver superato per il corso indetto per l'anno 2025 la verifica finale di idoneità di cui all'art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del C.N.F. per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- b) non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- c) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con le prescritte

comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa, comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall'anno successivo al pensionamento;

- d) essere in regola, alla data di presentazione della domanda, con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento;
- e) non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per la frequenza del corso di cui alla precedente lett. a);
- f) non aver beneficiato di altre prestazioni erogate tramite bandi a sostegno della professione emanati nel 2025;
- g) non aver percepito analoga prestazione erogata dallo Stato e/o da altri Enti.

Art.5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 4 novembre 2025 e sino alle ore 24,00 del 20 gennaio 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Unitamente alla domanda il richiedente deve produrre, sempre con modalità telematica:

- a) fotocopia del documento d'identità;
- b) autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, anche da terzi, il richiedente dovrà produrre le dichiarazioni, integrazioni o regolarizzazioni indicate da Cassa Forense nel termine perentorio di 15 giorni dalla relativa comunicazione, a pena di esclusione.

Art. 6 – Graduatoria

Le borse di studio sono erogate secondo una graduatoria formata in base all'età anagrafica a partire dalla minore.

In caso di uguale età anagrafica prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, data di nascita del richiedente e anzianità di iscrizione all'Albo.

Cassa Forense, sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni del richiedente.

Il Presidente

Avv. Valter Militi

Pubblicato il 10 aprile 2025